

IL DIRETTORE GENERALE

Visti: gli art. 687 e 718 del C. d. N.

Visto: il DM (trasporti) 21/07/2009 che individua l'ENAC quale Appropriata Autorità per il coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 settembre 2003, che attribuisce la presidenza del Comitato Interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti – CISA – al Presidente dell'ENAC ;

Visto: il regolamento 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) 2320/2002;

Visto: i regolamenti (CE) n. 272 del 02/04/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile;

Visto: il regolamento (UE) 185 del 04/03/2010 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile; ,

Vista: la decisione della Commissione (C 2010) n. 774 del 13/04/2010 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'art. 18 lett. a) del Regolamento (CE) 300/2008;

Vista: in particolare l'articolo 10 del regolamento (CE) 300/2008 che impone a ciascun Stato Membro l'obbligo di redigere, attuare e mantenere aggiornato il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile;

Viste: le proprie Direttive prot. 36012/ENAC/DG del 29/04/2010 e prot. 102/R – NAZ. del 29/04/2010;

Preso atto: degli esiti della riunione del Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Aerei e degli Aeroporti tenutasi in data 09/02/2012 nel corso della quale sono stati discussi i contenuti del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile redatto in conformità delle prescrizioni dei regolamenti Europei e decisioni innanzi citati;

Vista: la propria disposizione prot. 00011/DG del 19/03/2012 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile edizione 1 del 24/02/2012;

Considerato: che i requisiti di security per la progettazione degli aeroporti ed i requisiti di security per la separazione delle aree lato volo dalle aree lato terra, indicati rispettivamente ai p. 1.1 e 1.1.1 del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile edizione 1 del 24/02/2012, sono riportati nel regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti emanato dall'ENAC;

Preso atto: che al momento tali requisiti non sono ancora stati introdotti nel citato regolamento ENAC;

Ritenuto: che per effetto dell'abrogazione di cui all'ultimo capoverso della richiamata disposizione 00011/DG del 19/03/2012 appare sussistere un temporaneo



vuoto normativo relativamente ai requisiti di security per la progettazione degli aeroporti e per la separazione delle aree lato volo dalle aree lato terra;

Considerato: che risulta opportuno, nelle more dell'aggiornamento del citato regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, emanare ogni opportuna disposizione affinché vengano individuati e mantenuti i requisiti relativi alla progettazione degli aeroporti e per la separazione delle aree lato volo dalle aree lato terra

DISPONE

A parziale modifica delle previsioni di cui all'ultimo capoverso della disposizione dello Scrivente prot. 00011/DG del 19/03/2012 dopo le parole ". . . ed abrogano il precedente Programma Nazionale di sicurezza" va aggiunto; " ad eccezione della scheda n. 7 ed. gennaio 2002 che resterà in vigore fino all'aggiornamento del regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti.

Roma, li 25/05/2012

Dr. Alessio Quaranta

